Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/2173

30.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2173 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la prova dell'origine per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame e per quanto riguarda le informazioni da menzionare nei certificati di origine digitali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ([2]) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede a tal fine norme specifiche.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 impone la presentazione di un certificato di origine per i contingenti tariffari 09.4410 e 09.4420 dal 1° giugno 2021. Prima di tale data gli operatori erano autorizzati a dimostrare l'origine mediante la presentazione di un contratto di fornitura. L'obbligo di presentare un certificato di origine avrebbe causato difficoltà e ritardi agli operatori. Per superare tali difficoltà e ritardi, è opportuno ripristinare i requisiti precedenti e consentire agli operatori di presentare i contratti di fornitura come prova dell'origine.

(3) Al fine di facilitare l'uso delle prove dell'origine e dei corrispondenti titoli di importazione da parte degli operatori dell'Unione, è opportuno sopprimere l'obbligo per cui un certificato di origine digitale deve recare il numero di serie del titolo di importazione rilasciato dallo Stato membro cui si riferisce il documento.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(5) Gli operatori dell'Unione dovrebbero essere tenuti a presentare i contratti di fornitura alle autorità emittenti competenti degli Stati membri al momento della presentazione delle domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari 09.4410 e 09.4420. Tale disposizione non può applicarsi retroattivamente ai titoli rilasciati prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento. Pertanto, per garantire una transizione agevole dall'uso dei certificati di origine in dogana all'uso dei contratti di fornitura contestualmente alla domanda di titolo, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo a partire dal primo periodo di presentazione delle domande di titolo dopo il periodo di 90 giorni successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. I titoli rilasciati prima di tale data devono in ogni caso essere accompagnati dai certificati di origine.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

1) nell'allegato XII, le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4410 e 09.4420 sono così modificate:

a) la casella «Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo» è sostituita dalla seguente:

"**Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio**	Sì. Contratto di fornitura in cui si specifichi che i prodotti a base di carni di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell'Unione nel corso del periodo contingentale, in provenienza dal luogo di origine previsto e nel quantitativo richiesto"

b) la casella «Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica» è sostituita dalla seguente:

"**Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica**	No"

2) nell'allegato XVII, il punto 4, lettera d), punto i), delle note introduttive è soppresso.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

I titoli rilasciati prima dell'entrata in applicazione delle disposizioni modificative di cui all'articolo 1 sono corredati di certificati di origine da presentare in dogana per l'immissione in libera pratica delle merci.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal primo periodo di presentazione delle domande di titolo dopo il periodo di 90 giorni successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN